REGOLAMENTO (CE) N. 1703/2000 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2000
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1264/2000 [2], in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio [4].

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2000.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
[2] GU L 144 del 17.6.2000, pag. 6.
[3] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
[4] GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Funghi del genere Agaricus, preparati, imbianchiti, immersi in un liquido ed aventi le caratteristiche seguenti: — tenore di acido volatile libero, calcolato in acido acetico: 0,5 % in peso — solfito: < 2 ppm — sale: 2,6 % in peso Questo prodotto, che contiene altri conservanti, è atto per l'alimentazione nello stato in cui si presenta	2003 10 30	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 1 del capitolo 20, nonché dal testo dei codici NC 2003, 2003 10 e 2003 10 30 Il prodotto è escluso dal codice NC 2001 90 50 poiché il tenore, in peso, di sale è superiore a 2,5 %, ai sensi della nota complementare 1 del capitolo 20 della nomenclatura combinata
2. Sostanze sintetiche composte di blocchi di capolimeri di stirene-etilene/propilene-stirene o di stirene-etilene/butilene-stirene con basso grado di insaturazione (indice di iodio compreso fra 4 e 7)	4002 99 90	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 4 a) del capitolo 40, nonché dal testo dei codici NC 4002, 4002 99 e 4002 99 90. Questi polimeri a blocchi rispettano tutte le condizioni di cui alla nota 4 a) del capitolo 40 e sono classificati come gomma sintetica della posizione 4002